

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2283

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CORONA GIACOMO, DI NARDO, BIASUTTI, ARMANI,  
COLLESELLI, FUSARO, TOROS**

*Presentata il 14 aprile 1965*

**Modificazioni alla legge 31 maggio 1964, n. 357, recante provvedimenti a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per far fronte alle conseguenze della catastrofe del Vajont e per promuovere la rinascita delle zone colpite dall'immane disastro il Parlamento, con lodevole prontezza e con attenta sensibilità per le esigenze delle popolazioni colpite, ha approvato un'ampia serie di provvidenze, specialmente contenute nella legge 4 novembre 1963, n. 1457 e nella legge 31 maggio 1964, n. 357.

In particolare quest'ultima costituisce una significativa dimostrazione della volontà del legislatore di collegare i problemi della ricostruzione degli abitati e della riattivazione delle attività produttive con quello, più generale, di uno sviluppo economico e di un razionale assetto urbanistico delle zone interessate alle conseguenze dannose dell'evento catastrofico.

In tal senso l'articolo 3 della legge n. 357 dispone che siano redatti per i due comprensori, rispettivamente ricadenti in provincia di Belluno ed in provincia di Udine, piani urbanistici comprensoriali che, una volta adottati dal Consorzio dei comuni interessati ed approvati dall'autorità governativa, dovrebbero costituire la base per la creazione di nuovi insediamenti abitativi e per la identificazione delle aree ove promuovere, con opportune agevolazioni, la creazione di attività industriali.

Determinati con decreto interministeriale i due comprensori, ha avuto inizio l'elaborazione dei rispettivi piani urbanistici con studi che si annunciano di notevole complessità e che, pertanto, non potranno pervenire ad un compiuto risultato se non ad una certa distanza di tempo. D'altro canto, sempre più urgente e non ulteriormente differibile si manifesta l'esigenza di dare corso alla ricostruzione dei centri abitati distrutti e di quei centri che, anche per ragioni di sicurezza, devono essere trasferiti.

Già con la legge 6 dicembre 1964, n. 1321, si è inteso dare tempestiva soddisfazione a tale esigenza attribuendo efficacia al piano regolatore generale dei comuni di Longarone e di Castellavazzo ed autorizzando procedure abbreviate per la formazione e l'attuazione di piani particolareggiati. Con la stessa legge si è provveduto anche ad una prima costituzione del nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno, salvo a determinare il suo definitivo assetto sulla base del piano urbanistico comprensoriale, una volta che quest'ultimo sarà operante.

Con il presente progetto di legge vi proponiamo di approvare una normativa analoga al fine di consentire una anticipata applica-

zione di quelle parti dei piani comprensoriali in corso di elaborazione, che hanno più diretta attinenza alla ricostruzione degli abitati di Erto e Casso, da trasferire, e di borgo Piave in comune di Belluno.

Con l'articolo 1 si è inteso consentire la formazione di piani particolareggiati che, redatti a cura e a spese dell'Amministrazione dello Stato, dovranno essere adottati dalle amministrazioni comunali interessate alla loro applicazione ed approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici. Detti piani particolareggiati permetteranno l'acquisizione delle aree edificabili e la sollecita esecuzione dei lavori di urbanizzazione delle medesime.

La modificazione che con l'articolo 2 della proposta si vuole apportare all'articolo 4 *sub* articolo 6 della legge n. 357 risponde all'esigenza dei proprietari di più fabbricati distrutti od abbandonati, siano essi case di abitazione o fabbricati rustici, di impiegare la somma dei contributi cui hanno diritto, nella ricostruzione anche di un'unica unità immobiliare o comunque di un numero inferiore rispetto a quelle distrutte dalla catastrofe o abbandonate in conseguenza di essa.

Con ciò si consentirà la costruzione di edifici più rispondenti alle esigenze abitative ed

urbanistiche e si permetterà la utilizzazione dei contributi spettanti per fabbricati rurali a coloro che devono abbandonare l'attività agricola in conseguenza della perdita dei terreni.

Con l'articolo 3 si autorizza il Ministro per l'industria e per il commercio a determinare le aree da destinarsi a sedi di agglomerazione industriale in base alle indicazioni dei piani particolareggiati, riservando la definitiva determinazione dell'estensione del nucleo di industrializzazione ad una fase successiva alla elaborazione del piano comprensoriale.

L'articolo 4 prevede la costituzione del Consorzio per la gestione delle aree industriali, con facoltà del medesimo di promuovere le espropriazioni eventualmente occorrenti.

Onorevoli colleghi, questa proposta di legge, che ci onoriamo di sottoporre alla vostra approvazione, si inserisce nel sistema delle provvidenze già disposte dal Parlamento con la legge n. 1457 del 1963 e la legge n. 357 del 1964, con l'esclusivo intento di accelerarne la attuazione.

Essa non comporta, pertanto, nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, poiché si limita a modificare le procedure per adempimenti già previsti in quelle leggi.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Per provvedere ai nuovi insediamenti dei centri abitati, da trasferire ai sensi dell'articolo 3 *sub* articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, il Ministro dei lavori pubblici, in attesa della redazione dei piani urbanistici comprensoriali ivi previsti e sentiti i comuni direttamente interessati, dispone che siano compilati, a cura e spese dello Stato, piani particolareggiati.

I piani suddetti sono adottati dalle amministrazioni comunali e sono pubblicati sull'albo pretorio per il periodo di quindici giorni.

Nei quindici giorni successivi possono essere presentate osservazioni ed opposizioni ai piani; su di esse si decide col decreto del Ministro dei lavori pubblici che approva, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i piani medesimi.

Detti piani particolareggiati sono attuati con le modalità previste dal disposto dell'ar-

articolo 3, commi 16, 17 e 20 della legge 31 maggio 1964, n. 357 e devono essere inquadrati nei piani urbanistici comprensoriali.

## ART. 2.

I proprietari di più unità immobiliari, a qualsiasi uso destinate, possono impiegare la somma dei contributi loro spettanti per ciascuna di esse in virtù dell'articolo 4 *sub* 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, nella ricostruzione di un numero di unità immobiliari destinate ad uso abitazione anche inferiore a quelle distrutte o abbandonate.

## ART. 3.

Ai fini di una prima attuazione della legge 31 maggio 1964, n. 357, le aree destinate a sedi di agglomerazione industriale nell'ambito del nucleo di industrializzazione della provincia di Udine sono determinate con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici, in base alle indicazioni dei piani particolareggiati di cui all'articolo 1.

Detto decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai fini della eventuale espropriazione degli immobili compresi nel perimetro delle sedi di agglomerazione industriale.

L'estensione definitiva del nucleo di industrializzazione verrà determinata successivamente, in base alle indicazioni del piano urbanistico comprensoriale di cui all'articolo 3, *sub* articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici.

## ART. 4.

All'acquisizione, anche mediante esproprio, delle aree destinate a sedi di agglomerazione industriale di cui all'articolo precedente, nonché alla istituzione delle opere di sistemazione ed urbanizzazione delle aree stesse, provvede un Consorzio da costituire secondo il disposto dell'articolo 19-*bis*, secondo comma, *sub* articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

Le aree comunque acquisite sono assegnate dal Consorzio in base a piani proposti dal Consorzio stesso ed approvati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio.